

**AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE   
PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA**

Il sottoscritto .....  
nato a .....  
il .....  
residente a .....  
in via .....  
condannato con Decreto Penale n. .... in data .....  
esecutivo il .....  
dal Gip di Pescara .....

**chiede**

**l'emissione, ai sensi dell'art. 460, V° comma, c.p.p., di un provvedimento che dichiari l'estinzione del reato e di ogni effetto penale, non avendo commesso, nei due (se contravvenzione) / cinque (se delitto) anni successivi altri reati della stessa indole.**

Pescara, .....

.....  
(firma)

**art. 460, c.p.p. (Requisiti del decreto di condanna.)**

1. Il decreto di condanna contiene (att. p.p. 1413) :

- a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo (p.p. 662) nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (p.p. 89);
- b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze (p. 59 s.) e delle disposizioni di legge violate;
- c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata (cost. 1116) , comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale (p. 1322 ; p.p. 4592) (2);
- d) il dispositivo (3);
- e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione (p.p. 4611-2) entro quindici giorni (p.p. 1725)dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere (p.p. 4613) mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 (att. p.p. 1413);
- f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo (p.p. 6501);
- g) l'avviso che l'imputato (p.p. 96) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (p.p. 100) hanno la facoltà di nominare un difensore (p.p. 4611) ;
- h) la data (p.p. 111) e la sottoscrizione (p.p. 110) del giudice e dell'ausiliario (p.p. 126 ) che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero (p.p. 4591) indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale (p.p. 4592) (4); ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale (5), o la restituzione (p.p. 262 ) delle cose sequestrate; concede (p.p. 4644) la sospensione condizionale della pena (p. 163 ss.) (6). Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (p.p. 534).

3. Copia del decreto (reg. p.p. 23 ) è comunicata al pubblico ministero (p.p. 1532)ed è notificata (p.p. 4611) con il precetto (p.c. 480) al condannato (p.p. 156 ss.), al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (p.p. 154) (7).

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato (p.p. 159) , il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero (p.p. 50, 405) (8).

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (p.p. 535, 592; min. 29), né l'applicazione di pene accessorie (p. 19 , 20; att. p.p. 183). Anche se divenuto esecutivo (p.p. 4615 , 6501 , 686) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (p.p. 651 ss.). Il reato è estinto (p.p. 150 ss.) se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (p.p. 163 ss.) (9).

**art. 101, c.p. (Reati della stessa indole.)**

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (p. 992, n. 1, 102, 104).